

tore Generale dei Lavori di bonifica e consolidamento del costone roccioso nel tratto compreso tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, incombente sulla S.S. 145, tra il Km. 12+350 e il Km. 13+359, alla esecuzione ed ultimazione dei lavori nei tempi contrattualmente stabiliti, alla corretta esecuzione dei lavori stessi, in conformità dei progetti redatti, ai collaudi effettuati, debitamente approvati con le delibere rese dalla Regione Campania, per la esecuzione di detto lavoro.

All'accertamento dei presupposti tutti di esistenza e validità della obbligazione postulata a carico dell'ente territoriale convenuto non può che seguire la condanna della debitrice al pagamento di quanto dovuto. La conclusione non rappresenta altro che il corollario del principio per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, sul creditore incombe solo l'obbligo di offrire la prova circa la fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e la relativa scadenza; (in questo senso Cassazione civile, sez. II, 19 aprile 2007, n. 9351, Giust. civ. Mass. 2007, t. 6) "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del

danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"; nello stesso senso Cass. 13.6.06, n°13674; 26.1.07, n°1743 ed altre; nonché, per la giurisprudenza di merito, Trib. Potenza, 2.11.07 ed altre precedenti).

Solo per completezza espositiva va sottolineato il significato del contegno processuale della convenuta Regione che, disertando il giudizio ed omettendo ogni contestazione dell'avversa pretesa, ha dimostrato, se non altro, di non disporre di valide argomentazioni atte a contrastarla. È noto, in proposito, che "il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) ed extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale va-

lutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione" (Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14748, Giust. civ. Mass. 2007, 6, ed altre conf.). Nella fattispecie la Regione Campania, in sede extraprocessuale, ha espressamente riconosciuto il diritto del professionista a ricevere il pagamento del saldo, come si evince dalla copiosa documentazione versata in atti e sopra richiamata, mentre in sede processuale, non costituendosi, si è astenuta dal muovere ogni censura alle pretese creditorie avanzate dall'attore.

La determinazione di quanto dovuto a quest'ultimo è agevole: detraendo, infatti, dall'importo complessivo pattuito a titolo di compenso al Direttore dei Lavori di L. 465.774.000 (pari ad € 240.1552,19), l'acconto già versato dalla Regione Campania di L. 189.293.458 (pari ad € 120.693,71), si ottiene quale importo residuale la somma di L. 232.078.372 (pari ad € 119.858,47). Sulla stessa sono dovuti ancora gli interessi legali decorrenti dalla data di ricezione della fattura n° 13/99, pervenuta all'ente in data 20.7.99 e protocollata al n° 5918, (c.f.n., in prod. att. doc. 13), potendo valere l'invio del documento

quale sostanziale costituzione in mora della debitrice, (c.f.r., ad es., Cassazione civile, sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, Giust. civ. Mass. 1997, 988). Non può attribuirsi, invece, la pure invocata rivalutazione monetaria; e ciò perché "in caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è *"in re ipsa"*, ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - in altri termini - non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore" (Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 2008, n. 19958, Guida al diritto 2008, 40 53).



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al procuratore anticipatario.